



COMUNE DI GRASSOBBIO

PROVINCIA DI BERGAMO

via Vespucci, n. 6 - C.A.P. 24050 Cod. Fisc. 80027490160 Partita IVA 00722500162
www.comune.grassobbio.bg.it - e-mail: ragioneria@comune.grassobbio.bg.it

Tel.	Segreteria/Ragioneria	035.38.43.411
	Ufficio Tecnico - LL. PP.	035.38.43.421
	Sportello Unico Edilizia /Urbanistica	035.38.43.431
	Ecologia	035.38.43.451
	Anagrafe/Stato Civile	035.38.43.461
	Polizia Locale/Commercio	035.38.43.471
	Servizi alla Persona	035.38.43.481
	Protocollo/U.R.P.	035.38.43.412
	Biblioteca	035.526.500
	Fax	035.38.43.444

Grassobbio, lì 25/08/2009

ORDINANZA N. 1205

OGGETTO: Ordinanza sui comportamenti da adottare per i proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani.

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di ribadire le norme sulla disciplina concernente la detenzione e conduzione di cani al fine di non compromettere l'incolumità ed il riposo delle persone e l'igiene e sanità pubblica;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di randagismo e di abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico ed in particolare su marciapiedi e tratti di strade destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole, nei giardini pubblici destinati alla ricreazione ed allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alla fasce più esposte, quali i bambini;

RITENUTO OPPORTUNO tutelare la serenità della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica e di prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro e all'igiene delle aree pubbliche, nonché alla sicurezza ed incolumità pubblica;

VISTO il D.P.R. 08/02/1954, n. 320;

VISTA la Legge 281/1991 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e malgoverno di animali";

VISTA la Legge Regionale 20 luglio 2006, n. 16;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 7/bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

dalla data della presente ordinanza, ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani è fatto obbligo di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. Iscrivere i cani all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
2. Fatte salve le norme speciali per gli animali pericolosi o comunque definiti a rischio di aggressione, è sempre fatto obbligo di utilizzare idonea museruola od il guinzaglio per i cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
3. Nei locali pubblici i cani devono portare la museruola e devono essere tenuti al guinzaglio;
4. Possono essere tenuti senza museruola i cani pastori e da caccia quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia alle greggi e per la caccia nei luoghi consentiti, nonché i cani delle Forze Armate e di polizia o comunque utilizzati per Pubblici Servizi;

5. I cani da guardia di abitazioni o proprietà private dovranno essere tenuti in modo tale da impedire la loro fuga ed eventuali aggressioni o danni ai passanti;
6. I cani dovranno essere custoditi in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica soprattutto durante le ore notturne;
7. Sulle aree pubbliche o ad uso pubblico, a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i conduttori devono possedere sempre, ed essere in grado di esibire a richiesta degli organi di vigilanza, uno strumento di raccolta e di idoneo contenimento delle deiezioni, costituito principalmente di un sacchetto di polietilene o comunque da altro equivalente contenitore a perdere a provata tenuta d'acqua. Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso nel predetto contenitore a perdere, dovrà essere depositato nei cestini porta rifiuti stradali o in mancanza dovrà essere riposto nei propri rifiuti domestici;
8. E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato delle deiezioni dei cani. L'accompagnatore del cane in luoghi pubblici o aperti al pubblico deve provvedere immediatamente all'asportazione della deiezione solida prodotta dal cane ed alla pulizia del suolo, sia esso pavimentato o aiuola verde, utilizzando idoneo strumento come indicato al precedente punto 7;
9. E' vietato introdurre cani nei giardini pubblici e nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, con eccezione di quelli che accompagnano persone invalide.

Chiunque viola una norma della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

La Polizia Locale di questo Comune e le altre forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge n. 1034/1971).

IL SINDACO
(Epis Ermenegildo)